

STATUTO

Ccibo Maremma-Aps

(in forma estesa Comunità del cibo e della biodiversità agricola e alimentare della Maremma -Aps)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione “Ccibo Maremma-Aps (in forma estesa Comunità del cibo e della biodiversità agricola e alimentare della Maremma -Aps)”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata indeterminata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di sviluppo economico.

L'obiettivo principale è la lotta alle povertà e alle diseguaglianze, promuovendo e sperimentando approcci innovativi in ambito sociale ed economico, che superino la logica del profitto rapace in ambito economico. L'Associazione è un movimento etico e culturale che vuole migliorare la qualità della vita locale, incentivare uno sviluppo economico endogeno, culturale, sociale, ambientale, armonico e rispettoso degli equilibri naturali, partendo dal sistema produttivo agricolo e alimentare, promuovendo la valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali, la conservazione della biodiversità agricola e degli ecosistemi, basandosi sui seguenti principi fondamentali ed inderogabili:

1. la conservazione e la diffusione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e la trasmissione di conoscenze sulle stesse, lo studio e il recupero, incentivando l'incontro tra ricercatori e imprenditori etici al fine di realizzare e promuovere, con la partecipazione di tutta la comunità, un'informazione corretta sui temi dell'ambiente e dell'alimentazione;

2. la valorizzazione gastronomica ed economica delle risorse genetiche poco conosciute, la loro trasformazione e valorizzazione culinaria all'interno della rete. La commercializzazione delle stesse migliorandone l'accettazione e sottolineandone le proprietà nutraceutiche e organolettiche;
3. lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica ed altri gas serra, al mantenimento ed incremento della fertilità dei suoli;
4. assicurare sempre la giusta remunerazione dei produttori e rifiutare beni che derivino dallo sfruttamento delle persone, garantendo così il prezzo equo.
5. Mettere in evidenza in ogni occasione le connessioni tra risorse genetiche alimentari, territorio e cultura.

L'attività dell'associazione si esplica mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, indicate al comma 1 dell'art.5 Dlgs 117/17 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Perseguendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo scopo di:

- a) promuovere progetti caratterizzati da un significativo impatto sociale e occupazionale, in grado di incidere a monte di povertà e disuguaglianze, contribuendo, ove possibile, a rimuoverne le cause;
- b) privilegiare le iniziative basate sulla rigenerazione di beni pubblici in disuso, oltre che di beni confiscati alla mafia, da restituire ai cittadini per far rivivere quartieri e borghi, periferie e centri storici;
- c) coadiuvare la convergenza, ove possibile, delle suddette attività con quelle ispirate all'economia circolare;
- d) favorire processi per l'inclusione e la coesione sociale;
- e) promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con

esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;

h) organizzare e gestire attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, anche, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

i) svolgere attività nel campo dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

j) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

k) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

l) Svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

m) Svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione intende altresì:

n) contribuire allo studio e alla sperimentazione di strumenti di investimento a impatto sociale, nonché di forme specifiche di partenariato pubblico-privato;

o) alimentare il confronto e lo scambio di esperienze a livello internazionale.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione intende svolgere le attività previste dal decreto legislativo n.117 del 3/7/2017 all'art.5, in particolare ai commi:

i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale);

z) (riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata);

d) (attività culturali di interesse sociale con finalità formativa ed educativa).

Nella realizzazione dei suoi scopi l'associazione s'impegna a osservare il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non, come pure la redazione e pubblicazione di blog e siti web, oltre a:

- tenere corsi di formazione, summer school, seminari;
- la creazione di circuiti economici locali (con particolare attenzione alla valorizzazione della agrobiodiversità, attraverso azioni co-progettate che diano a tutti i membri la possibilità di partecipare alle strategie di valorizzazione, ognuno per le proprie competenze e specificità); e azioni coordinate di relazione con i soggetti sottoscrittori del Patto;
- azioni di informazione ed educazione nei confronti della comunità locale, a partire dal coinvolgimento e dalla sensibilizzazione degli istituti scolastici;
- la definizione di politiche di promozione territoriale coordinate;
- organizzare eventi, convegni e ogni iniziativa culturale, editoriale e digitale utile agli scopi sociali;
- ricevere in comodato e gestire beni immobili, pubblici o privati, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge;
- stipulare accordi, convenzioni, partnership;

- collaborare con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini.
- creare occasioni di incontro con le comunità locali, associative e non.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Oltre ad attività di tipo divulgativo, l'Associazione realizzerà gli obiettivi sopra descritti mediante progetti mirati individuando ed accreditando anche realtà produttive congrue esterne all'Associazione in grado di attuarli.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività, svolte in favore dei propri associati e di terzi, l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito degli associati o delle persone aderenti ad eventuali enti associati. In caso di necessità, ha facoltà di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente. E' riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, preventivamente autorizzate congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione ha carattere nazionale e può prevedere un'articolazione territoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possano aderire all'associazione, anche on-line:

- le persone fisiche;
- gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e in particolare quelli con fini ambientali, culturali, di promozione turistica e sociale;
- gruppi di Acquisto Solidale senza fini di lucro;

che si riconoscono e sottoscrivono la Carta dei Valori dell'Associazione, ne accettano e rispettano lo Statuto, sottostanno al suo regolamento, versino una quota annuale e che possono validamente contribuire alle finalità della stessa con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, anche via e-mail o per posta ordinaria, una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, oltre che di condividere le finalità dell'associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati si distinguono in:

- associati promotori,
- associati ordinari,
- associati sostenitori
- associati ad honorem.

Gli associati promotori sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo, nonché quelli che, su indicazione del Presidente, in considerazione di meriti eccezionali acquisiti nel percorso formativo dell'associazione medesima, verranno deliberati come tali dal Consiglio Direttivo entro due anni dalla data di costituzione dell'associazione.

Gli associati ordinari sono le persone fisiche e le persone giuridiche che chiedono di iscriversi all'associazione. Sono soci sostenitori coloro che non prestano la propria attività di volontariato, ma giovano all'Associazione corrispondendo la quota associativa stabilita dall'assemblea per i soci sostenitori e contribuzioni volontarie straordinarie. Non hanno diritto di voto in assemblea degli associati, per la quale svolgono una funzione di consulenza e supporto alle attività associative.

Gli associati ad honorem sono le persone fisiche che si sono distinte per capacità e merito negli ambiti dello scopo sociale dell'associazione o che l'hanno sostenuta in vario modo. A differenza degli associati promotori e degli associati ordinari, gli associati ad honorem non hanno diritto di voto in assemblea degli associati, per la quale svolgono una funzione di consulenza e supporto scientifico sulle attività associative.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato e recesso)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente e il Vicepresidente.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un (1) associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere spedita mediante e-mail o per posta ordinaria almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e sette (7), nominati dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: un terzo tra gli associati ordinari e due terzi tra gli associati promotori.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità del voto prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 – Il Segretario

All' interno del Consiglio Direttivo viene nominato il Segretario con l'incarico della tenuta dei libri e dei documenti dell'Associazione e di supportare il Presidente.

Art. 11 – Comitato di Esperti

L'Associazione può decidere di dotarsi di un Comitato di Esperti, composto da persone, associate e non, che si siano distinte per capacità e meriti negli ambiti propri dello scopo sociale dell'Associazione o che l'abbiano sostenuta in vario modo.

L'attività del Comitato sarà normata da un apposito regolamento.

Art. 12 – Incarichi operativi

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare gruppi di lavoro ovvero strutture di supporto alla propria attività, nonché conferire incarichi operativi quali: Segretario Generale, Tesoriere, Coordinatore di comitati territoriali, Responsabile della comunicazione, Coordinatori macro-aree territoriali.

Il Segretario Generale verbalizza le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive necessarie per l'amministrazione dell'Associazione. Cura, inoltre, la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali dell'Assemblea degli Associati e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, redige i bilanci e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati, come da art. 4 hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.